

CDI tra il Liechtenstein e la Svizzera: nuove opportunità nell'ambito della strut- turazione del patrimonio nel Liechtenstein

Autore

lic. iur. Ralph Thiede
Perito fiscale diplomato e responsabile
del Servizio centrale delle contribuzioni

Note introduttive

Il 10 luglio 2015 il Liechtenstein e la Svizzera hanno sottoscritto una convenzione sulla doppia imposizione (CDI) che dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2017, sostituendo la precedente CDI «settoriale» del 22 giugno 1995. La convenzione garantisce una certezza giuridica soprattutto nella pianificazione fiscale transfrontaliera di società e strutture patrimoniali.

L'obiettivo della CDI è quello di evitare la doppia imposizione mediante

- l'esenzione dei redditi imponibili,
- il computo delle imposte,
- la riduzione delle imposte alla fonte.

La CDI è conforme agli standard OCSE. Lo scambio di informazioni rilevanti ai fini fiscali è possibile su richiesta. Tuttavia, la CDI non costituisce una base legale per lo scambio automatico di informazioni (SAI). A tal fine è necessario che il Liechtenstein e la Svizzera sottoscrivano un accordo internazionale separato. Sono ammesse richieste di gruppo ma non le *fishing expeditions*.

Hanno diritto a beneficiare della convenzione le persone fisiche e giuridiche, le

strutture patrimoniali del Liechtenstein (fondazioni, Anstalt, trust reg.), le istituzioni di pubblica utilità e gli istituti di previdenza. In caso di abuso della CDI, gli sgravi fiscali vengono rifiutati. Non hanno accesso alla CDI le strutture di capitali privati (SCP), i trust e le altre strutture patrimoniali senza personalità giuridica.

Come mostrano gli esempi selezionati a seguire, la nuova CDI offre nuove interessanti opportunità sia ai clienti che ai fiduciari/consulenti.

Possibilità di struttura- zione per persone fisiche

a. Onorari dei consiglieri d'ammini- strazione e di fondazione

Le indennità, che vengono pagate ad esempio da una fondazione di famiglia o da una società anonima del Liechtenstein ai membri del consiglio d'amministrazione o di fondazione in qualità di privati in Svizzera, sono soggette nel Liechtenstein a un'imposta alla fonte (IFo) del 12%. Fino al 2017, in Svizzera tali onorari saranno tassati due volte come reddito di attività dipendente. A partire dal 2017, le indennità versate ai membri degli organi societari soggiaceranno al

Strutturazione del patrimonio e protezione patrimoniale, family office, pianificazione di successioni, consulenza e pianificazione fiscale internazionale, consulenza giuridica, trusts, fondazioni e società, gestione di strutture di holding e utilizzazione di brevetti, svolgimento di affari commerciali internazionali, selezione dell'istituto bancario. L'argomento di questo numero: CDI tra il Liechtenstein e la Svizzera: nuove opportunità nell'ambito della strutturazione del patrimonio nel Liechtenstein. Fondi di investimento e assicurazioni, contabilità e auditing annuale, cambiamento di domicilio, strutturazione del patrimonio e protezione patrimoniale, family office, pianificazione di successioni, consulenza e pianificazione fiscale internazionale, consulenza giuridica, trusts, fondazioni e

diritto d'imposizione del Liechtenstein. La Svizzera esenterà queste indennità con riserva della progressione.

Esempi:

- 1) Il signor A., avvocato domiciliato a Ginevra, è membro del consiglio di fondazione della fondazione A. con sede a Vaduz. Nel 2017 la fondazione A. paga al signor A. in qualità di «privato» un onorario di CHF 10'000. Il diritto d'imposizione alla fonte spetta al Liechtenstein, che assoggetta l'onorario del consigliere di fondazione a un'imposta del 12%. Ginevra esonera l'onorario con riserva della progressione.
- 2) Il signor A. fattura l'onorario di consigliere di fondazione nel quadro della sua attività indipendente di avvocato. Nel Liechtenstein, la deduzione dell'IFo viene meno. Il diritto d'imposizione esclusivo per l'onorario compete a Ginevra.
- 3) L'onorario di consigliere di fondazione viene fatturato dalla A. SA di Ginevra per la quale lavora il signor A. Anche in questo caso, la deduzione dell'IFo viene meno nel Liechtenstein. Il diritto d'imposizione esclusivo per l'onorario compete a Ginevra.
- 4) Ai sensi del punto 2 lett. b del protocollo alla CDI, le SCP non sono considerate residenti e sono quindi trasparenti per le finalità della CDI. In base a tale argomentazione, Ginevra può rivendicare il diritto d'imposizione per l'onorario di consigliere di fondazione del signor A. Secondo la prassi del Liechtenstein, le indennità corrisposte agli organi societari sottostanno all'IFo, indipendentemente dal fatto che la fondazione A. abbia lo status di SCP o meno. Nella fattispecie, le indennità pagate ai membri degli organi della fondazione A. con status di SCP possono essere tassate due volte anche nel quadro della CDI, salvo che l'onorario di consigliere di fondazione non sia fatturato tramite lo studio legale di A. o la società A. SA.

Buono a sapersi: il tipo di fatturazione determina se le indennità versate agli organi societari sono imponibili nel Liechtenstein o in Svizzera.

b. Distribuzione dei dividendi dalle «riserve preesistenti»

La signora B. è domiciliata a Triesen e ha una partecipazione del 13% nella società B. SA con sede a Basilea.

- 1) *Distribuzione dei dividendi nel 2016:* al momento la signora B. non può richiedere il rimborso dell'imposta preventiva (IPrev) del 35% sui dividendi della B. SA. L'IPrev rappresenta per lei un fattore di costo definitivo.
- 2) *Distribuzione dei dividendi nel 2017:* la signora B. può richiedere il rimborso dell'IPrev nella misura del 20% per i dividendi dell'esercizio 2016. L'imposta residua del 15% rimane non rimborsabile. Ai dividendi di sostanza si applica la stessa aliquota d'imposta residua. La cosiddetta prassi delle «riserve preesistenti» dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) non trova applicazione. Il ricorso alle agevolazioni della CDI in seguito all'entrata in vigore della nuova CDI non è abusivo.

Buono a sapersi: è opportuno attendere fino al 1° gennaio 2017 per distribuire i dividendi (di sostanza).

Possibilità di strutturazione per persone giuridiche

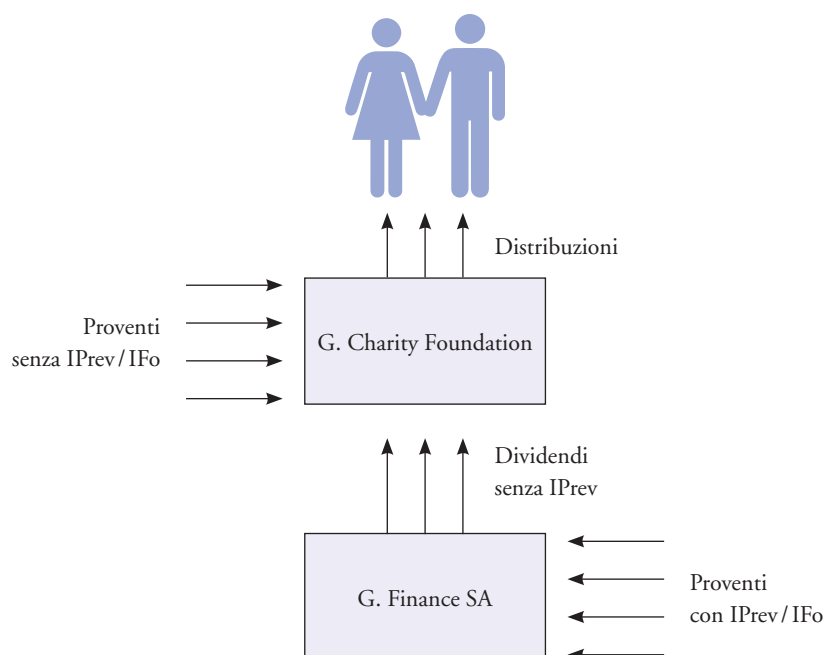
a. Fondazione di pubblica utilità

A partire dal 2017, le fondazioni e altre organizzazioni di pubblica utilità avranno accesso alla nuova CDI e si riterranno residenti a prescindere dal fatto che siano totalmente o parzialmente esenti dall'imposta. Il requisito di residenza si reputerà soddisfatto anche se la fondazione non è esclusivamente di pubblica utilità, ma persegue in parte anche scopi privati.

Esempio:

La G. Charity Foundation, con sede e amministrazione a Vaduz, detiene tramite la G. Finance SA di Zurigo la quota del patrimonio della fondazione che comprende titoli (principalmente azioni «blue chip») e consegue proventi colpiti dall'IPrev e dall'IFo estera. La G. Charity Foundation detiene direttamente titoli che generano rendimenti senza o con IPrev e IFO ridotte.

In quanto domiciliata in Svizzera ai fini dell'IPrev, la G. Finance SA può chiedere il rimborso totale dell'IPrev del 35% sui dividendi e sugli interessi nonché il rimborso della quota dell'IFo estera in base ad altre CDI. La G. Charity Foundation percepisce quindi gli utili della G. Finance SA esenti dall'IPrev.



Buono a sapersi: con un'attenta strutturazione del patrimonio, dal 2017 una fondazione di pubblica utilità potrà aumentare notevolmente i proventi al netto delle imposte a favore dei propri destinatari.

b. Fondazione di famiglia

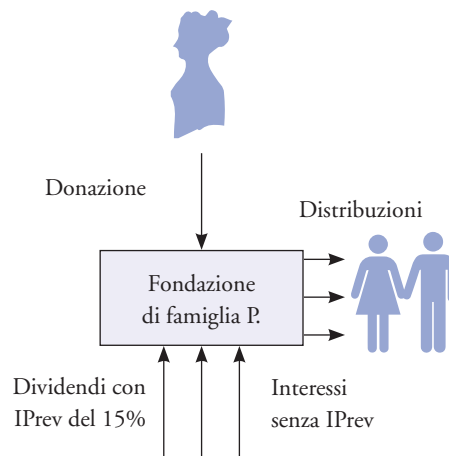
Esempi:

- 1) *Fondatrice e beneficiari in Svizzera:* la signora P. domiciliata nel canton Grigioni costituisce la fondazione di famiglia P. con sede nel Liechtenstein e apporta nella fondazione un portafoglio di titoli¹. In questo modo la fondatrice assicura la preservazione della sostanza del capitale investito in titoli per le generazioni successive. Al contempo i discendenti partecipano al reddito della fondazione di famiglia P., ricevendo regolarmente distribuzioni.

La fondazione di famiglia P. ha i seguenti parametri:

- I beneficiari della fondazione sono i discendenti della fondatrice
- Gli statuti della fondazione sono irrevocabili e discrezionali
- La fondatrice non vanta diritti di dare disposizioni nei confronti del consiglio di fondazione
- Fintanto che è in vita, la fondatrice può modificare la regolamentazione concernente i beneficiari
- Dopo la morte della fondatrice, la regolamentazione concernente i beneficiari non può essere modificata
- I beneficiari non hanno alcun diritto alle distribuzioni

Poiché la fondazione di famiglia P. è assoggettata al regime fiscale ordinario e soddisfa i parametri sopra indicati, è consi-



derata «persona residente» e può avvalersi delle agevolazioni della CDI. Tuttavia, la fondatrice, i beneficiari e le persone loro vicine non possono disporre concretamente o giuridicamente del patrimonio della fondazione. Secondo il punto 2 lett. a iii) del protocollo alla CDI, la valutazione va effettuata caso per caso, tenendo conto di tutte le circostanze.

La fondazione di famiglia P. può chiedere il rimborso dell'IPrev del 35% sui rendimenti del portafoglio titoli fino a concorrenza dell'imposta residua pari al 15% (l'IPrev sugli interessi è rimborsabile per intero) nonché il rimborso della quota dell'IFo estera in base ad altre CDI. Le distribuzioni ai discendenti beneficiari sono tassate conformemente alla regolamentazione fiscale del cantone di domicilio dei destinatari.

- 2) *Fondatrice e beneficiari all'estero:* se non costituita all'unico scopo di approfittare dei vantaggi della CDI, la fondazione di famiglia P. rimane residente e può beneficiare della CDI. Ciò vale in particolare qualora tra la Svizzera e gli stati di domicilio della fondatrice e dei beneficiari siano in vigore CDI equivalenti. In questo caso non sussiste un abuso della CDI.

- 3) *Status di SCP:* la fondazione di famiglia P. non ha accesso alla CDI poiché difetta del criterio della residenza. Ai fini della CDI è considerata trasparente. La fondatrice potrebbe pertanto chiedere il rimborso dell'IPrev fino a concorrenza dell'imposta

residua del 15%. Per la concessione del rimborso, l'AFC deve però riconoscere la fondatrice come beneficiaria effettiva dei dividendi. In ragione della trasparenza fiscale della SCP e dell'attribuzione alla fondatrice del patrimonio e reddito della fondazione, la qualità di beneficiaria effettiva non può più competere alla fondazione di famiglia P. La prassi dimostrerà che l'AFC interpreterà la CDI in questo senso.

Buono a sapersi: dal 2017 una fondazione di famiglia discrezionale (senza status di SCP) potrà trasmettere ai potenziali discendenti i suoi redditi esenti dall'IPrev (salvi abusi della CDI).

c. Struttura holding

Una società del Liechtenstein, soggetta all'obbligo fiscale ordinario nel Liechtenstein in quanto persona giuridica, è considerata residente ai fini della CDI. Lo stesso principio si applica anche alle società holding che soggiacciono in definitiva solo all'imposta minima sull'utile, data l'esenzione dei dividendi, degli utili in capitale sulle partecipazioni e della deduzione degli interessi sul capitale proprio.

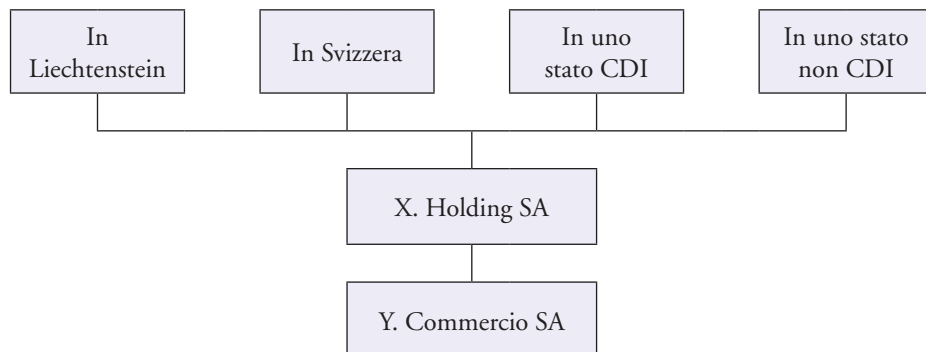
Esempi:

- 1) *Holding con azionariato nel Liechtenstein:* la X. Holding SA con sede a Ruggell è stata fondata 30 anni fa come «società di sede». Dal 2014 la X. Holding SA è sottoposta al regime fiscale ordinario. Dalla sua fondazione, la società detiene la Y. Commercio SA, una partecipazione del 100%, specializzata nel commercio di prodotti tessili e materie prime.

I dividendi pagati alla X. Holding SA sono esenti dall'IPrev, a condizione che la X. Holding SA detenga almeno il 10% della Y. Commercio SA come minimo per un anno (aliquota zero). Ciò vale anche per gli utili tesaurizzati prima dell'entrata in vigore della CDI (le cosiddette «riserve preesistenti»). Secondo la prassi dell'AFC, la concessione dell'aliquota zero presuppone una sostanza locale

¹ Secondo la prassi dell'Amministrazione imposte del Cantone dei Grigioni, la costituzione di una fondazione non è soggetta all'imposta sulle donazioni se i beneficiari della fondazione sono coniugi, partner registrati, concubini o discendenti diretti. Altri cantoni applicano normative analoghe. I cantoni Svitto e Lucerna non riscuotono alcuna imposta sulle donazioni.

Holding con azionariato:



conforme alla funzione e allo scopo societario della X. Holding SA.

- 2) *Holding con azionariato in Svizzera:* l'aliquota zero è applicabile ai dividendi della Y. Commercio SA. Lo sgravio dell'IPrev sarebbe possibile anche senza l'intermediazione della X. Holding SA. Il ricorso alla CDI non è abusivo.
- 3) *Holding con azionariato in uno stato CDI:* l'aliquota zero è applicabile ai dividendi della Y. Commercio SA, purché ne sia stata concordata una per le partecipazioni qualificate anche tra la Svizzera e lo stato in cui ha sede l'azionariato (cfr. regolamentazione ai sensi dell'accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE). Se dovesse rimanere un'IFo del 5%, al posto dell'aliquota zero (cfr. CDI tra

la Svizzera e gli USA), l'AFC potrebbe rifiutare il rimborso dell'IPrev sui dividendi della Y. Commercio SA per la cifra corrispondente.

- 4) *Holding con azionariato in uno stato non CDI:* se l'azionariato della X. Holding SA fosse domiciliato nelle Isole Vergini britanniche, il rimborso dell'IPrev sui dividendi della X. Commercio SA sarebbe abusivo. La X. Holding SA non verrebbe considerata come beneficiaria effettiva dei dividendi e, in quanto non residente, non potrebbe beneficiare della CDI.

Buono a sapersi: dal 2017 una holding con «sostanza» (senza status di SCP) potrà distribuire i dividendi esenti dall'IPrev agli azionisti con sede in uno stato con cui vige una CDI equivalente.

Conclusioni

La nuova CDI offre nuove possibilità di pianificazione fiscale non solo alle aziende e ai privati, ma anche alle strutture commerciali e specializzate nell'amministrazione patrimoniale. Anche le istituzioni di pubblica utilità e le fondazioni discrezionali potranno beneficiare della convenzione. Con l'affermarsi di normative FATCA, SAI e BEPS, la privacy e la protezione del patrimonio acquistano sempre più importanza per i clienti. Gli esempi hanno evidenziato che la nuova CDI consentirà importanti sgravi fiscali sugli investimenti svizzeri. Con la CDI aumenterà quindi anche l'attrattiva del Liechtenstein, quale piazza per le holding, per gli investimenti azionari nuovi ed esistenti in Svizzera.

Lo scambio spontaneo e automatico di informazioni non è disciplinato nella CDI, ma potrebbe avvenire a partire dal 2019, se entrambi gli stati avranno introdotto nel frattempo lo standard SAI. Alla luce di tali sviluppi, il fiduciario e il consulente assumono il compito particolare di cogliere le opportunità in materia di pianificazione fiscale e strutturale offerte dalle CDI siglate con la Svizzera e altri paesi, nell'interesse dei clienti e delle loro strutture.

L'autore del presente articolo, Ralph Thiede, è volentieri a vostra disposizione presso la Allgemeines Treuunternehmen per ulteriori chiarimenti in proposito.

Il Bulletin ATU viene pubblicato in italiano, tedesco, inglese e francese. Il Bulletin è una pubblicazione a cadenza sporadica edita dalla Allgemeines Treuunternehmen, Vaduz. Il contenuto serve esclusivamente a scopo informativo generale e non sostituisce una consulenza giuridica specifica.